

(N. 2419)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 19 SETTEMBRE 1967

Concessione di un contributo all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) venne costituito con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, con il compito di provvedere alla distribuzione gratuita alla popolazione civile dei soccorsi ceduti all'Italia da Paesi esteri o donati allo Stato italiano, enti o privati.

L'ENDSI ha effettuato una vasta azione assistenziale, che ha rappresentato e rappresenta da tanti anni un sostanziale aiuto per la popolazione italiana bisognosa.

Considerato che il quantitativo più importante dei soccorsi è stato quello donato dagli Stati Uniti, venne stipulato il 28 novembre 1948 tra il Governo italiano e quello statunitense un apposito accordo — cui è stata data esecuzione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1174 — in base al quale è rimasto affidato all'ENDSI il compito di curare il ricevimento e la consegna in Italia

alle Organizzazioni caritative italiane indicate dalle Organizzazioni assistenziali americane donatrici, di tutti i materiali di soccorso di provenienza USA, stabilendosi che per gli oneri relativi a tali servizi il Governo italiano avrebbe messo a disposizione dell'Ente i fondi necessari.

I soccorsi distribuiti nei 21 anni di attività dell'ENDSI (1945-1965) hanno raggiunto le seguenti cifre:

Soccorsi	n. colli	39.289.000
Peso	tonnellate	1.752.090
Valore	lire	365 miliardi

Le spese per la ricezione, immagazzinamento e distribuzione di queste ingenti masse di soccorsi non hanno mai superato, anche negli ultimi anni, il 2 per cento del valore delle merci distribuite.

Con due successivi disegni di legge (Atti n. 764 e n. 2890 Camera) fu disposta la con-

cessione di contributi all'ENDSI per le spese sostenute, ma ambedue i provvedimenti decadde al termine della terza legislatura.

A causa della mancata erogazione dei contributi statali l'Ente è stato costretto a ricorrere al credito, con notevole aggravio per la propria situazione finanziaria (oltre 3 miliardi di debito). A partire dal 1963, peraltro, in seguito a rilievi mossi dalla Corte dei conti (determinazione n. 159 del 18 dicembre 1962) l'Ente ha dovuto astenersi da ulteriori ricorsi al credito ed è stato in grado di continuare la propria attività soltanto grazie a contributi ricevuti dalla Santa Sede.

Al fine di sanare, almeno parzialmente, la situazione debitoria dell'Ente, è stato predisposto l'unito disegno di legge che autorizza la concessione a suo favore di un contributo di 2 miliardi di lire, di cui 1 miliardo per reintegro di spese sostenute per il funzionamento e 1 miliardo per pagamento di crediti delle Ferrovie dello Stato per trasporti di merci e materiali assistenziali. Alla copertura di detta spesa si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI) di un contributo di lire 2.000 milioni, da ripartire in due quote di pari importo, destinate rispettivamente al reintegro di spese sostenute per il funzionamento dell'Ente e al pagamento di somme da esso dovute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per trasporto di merci e di materiali assistenziali.

Art. 2.

L'onere di lire 2.000 milioni, di cui al precedente articolo sarà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.